



IMPOSTA DI SOGGIORNO

Novità per i gestori delle strutture ricettive

L'art. 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla L. n.77 del 17/07/2020, ha stabilito che **i gestori delle strutture ricettive** e i soggetti individuati dal D.L. 50/2017 conv. con L. 96/2017 (locatori brevi e intermediari), **sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ospiti), della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.** La dichiarazione cumulativa andrà presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo; pertanto la dichiarazione per l'anno 2020 andrà presentata entro il 30 giugno 2021, secondo modalità che dovranno essere approvate da un decreto ministeriale.

Ciò comporta che, dalla data di entrata in vigore del D.L. n.34/2020, in caso di rifiuto al pagamento degli ospiti, saranno i gestori delle strutture ricettive, i locatori brevi e gli intermediari, in qualità di obbligati con diritto di rivalsa, a dover riversare l'imposta di soggiorno all'Ente.

Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

agg. 15/09/2020